



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
CALENIA ENERGIA S.p.A. - Sparanise (CE)

Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

in merito all'istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto N. 75 del 03/03/2021 e alla nota del MiTE di avvio del procedimento istruttorio prot. m_amte MiTE REGISTRO UFFICIALE USCITA 0057439 del 09-05-2022 - (Procedimento Istruttorio **ID 189/12698**)

Gestore	Calenia Energia SpA
Località	Sparanise (CE)
Gruppo Istruttore	Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente
	Dott. Ing. Alessandro Martelli
	Dott. Ing. Alberto Pacifico
	Dott. Antonio Ramondo – Regione Campania,
	Avv. Giorgio Magliocca – Provincia di Caserta,
	Dott. Salvatore Martiello – Comune di Sparanise



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
CALENIA ENERGIA S.p.A. - Sparanise (CE)

SOMMARIO

1	DEFINIZIONI	3
2	INTRODUZIONE	6
2.1	Atti presupposti	6
2.2	Atti autorizzativi e normativi	6
2.3	Attività istruttorie	8
3	OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE	9
4	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE	10
4.1	Premessa	10
4.2	Installazione di SME ai camini E1 ed E2 (prescrizione n. 11)	11
4.3	VLE ai camini E3 ed E4 (prescrizione n. 12)	12
5	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	14
6	TARIFFA ISTRUTTORIA	16



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
CALENIA ENERGIA S.p.A. - Sparanise (CE)

1 DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CreSS).
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Campania.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gestore	Calenia Energia S.p.A. – installazione IPPC sita nel Comune di Sparanise (CE), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
CALENIA ENERGIA S.p.A. - Sparanise (CE)

Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett. l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).</p>
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	<p>Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).</p>
Conclusioni sulle BAT	<p>Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).</p>



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
CALENIA ENERGIA S.p.A. - Sparanise (CE)

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	<p>I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CreSS) e sono pubblicati sul sito https://va.minambiente.it/it-IT, al fine della consultazione del pubblico.</p>
Valori Limite di Emissione (VLE)	<p>La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).</p>



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
CALENIA ENERGIA S.p.A. - Sparanise (CE)

2 INTRODUZIONE

2.1 Atti presupposti

Visto	il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/153/07 del 25/09/2007, registrato alla Corte dei Conti il 09/10/2007 che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, m_amte.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0000727.12-05-2022, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto della Società Calenia Energia SpA., sito nel Sparanise (CE), al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none">– Dott. Marco Mazzoni (Referente),– Ing. Alberto Pacifico,– Ing. Alessandro Martelli;
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n.90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none">– Dott. Antonio Ramondo – Regione Campania,– Avv. Giorgio Magliocca – Provincia di Caserta,– Dott. Salvatore Martiello – Comune di Sparanise;
preso atto	che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti tecnologi e collaboratori dell'ISPRA: <ul style="list-style-type: none">– Ing. Federica Bonaiuti– Ing. Roberto Borghesi – coordinatore, responsabile della Sezione Analisi integrata delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali;
considerata	La nota prot. DVA/26465 del 23/11/2018 avente ad argomento l'Accordo di collaborazione tra DVA e ISPRA per il supporto della Commissione AIA.

2.2 Atti autorizzativi e normativi

visto	il DLgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.,
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: <ul style="list-style-type: none">– devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;– non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;– è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
CALENIA ENERGIA S.p.A. - Sparanise (CE)

	<p>conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente</p> <ul style="list-style-type: none">– l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;– devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; <p>deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.</p>
Visto	<p>l'articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale <i>“i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.”</i></p>
Visto	<p>l'articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale <i>“L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”</i></p>
Visto	<p>l'articolo 29- sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale <i>“Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”</i></p>
visto	<p>l'articolo 29- sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale <i>“L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i><i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio</i>



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
CALENIA ENERGIA S.p.A. - Sparanise (CE)

	<i>normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. “</i>
visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai sensi del quale “l'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi: a) quando previsto dall'articolo 29-septies; b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”;
visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “ <i>I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.</i> “;
visto	l'articolo 29- <i>septies</i> del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;
visto	l'articolo 29- <i>octies</i> del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina i Riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.

2.3 Attività istruttorie

Visto	il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale prot. DVA-DEC-2011-0000451 del 05/08/2011;
visto	il Decreto di Riesame completo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DEC-MIN-0000430 del 22/11/2018;
visto	il Decreto di Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DEC-MIN-0000075 del 03/03/2021;
esaminata	la documentazione trasmessa dal Gestore con prot. Protocollo CAL-O-2524 del 29/04/2022, per lo svolgimento dell'istanza di riesame parziale dell'AIA relativamente alle prescrizioni nn. 11 e 12 del PIC allegato al DM 75/2021, acquisita al prot. m_amte.MiTE.REGISTRO UFFICIALE. INGRESSO.0053042.02-05-2022;
vista	la nota di avvio del procedimento istruttorio prot. m_amte.MiTE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0057439.09-05-2022;
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
CALENIA ENERGIA S.p.A. - Sparanise (CE)

integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione della presente relazione istruttoria, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

3 OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Denominazione impianto	Calenia Energia S.p.A.
Sede Operativa	Strada Statale Appia, km 187 – 81056 Sparanise (CE)
Sede Legale	Via Quattro Novembre, 149 – 00187 Roma (RM)
Tipo impianto	Centrale Termoelettrica - Esistente
Codice attività IPPC	Codice IPPC 1.1 - Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW NACE 35.11 - Produzione di energia elettrica NOSE P 101.04 – Combustione nelle turbine a gas
Gestore Impianto	Paolo Camiciola e-mail: paolo.camiciola@axpo.com tel 010-291041 pec: segreteria@pec.caleniaenergia.biz
Rappresentante Legale	Marco Sacchi
Referente IPPC	Fabio Giorgi e-mail: fabio.giorgi@axpo.com tel 010-291041 pec: segreteria@pec.caleniaenergia.biz
Impianto a rischio di incidente rilevante	No
Sistema di gestione ambientale	Sì (ISO14001)



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
CALENIA ENERGIA S.p.A. - Sparanise (CE)

4 DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

4.1 Premessa

Con nota prot. n. CAL-O-2524 del 29/04/2022, acquisita con prot. n. MiTE 53042 del 02/05/2022, il Gestore ha trasmesso la documentazione per il riesame parziale dell'AIA, al fine di modificare le prescrizioni riportate ai punti 11 e 12 del PIC, che indicano:

“11. I camini E1 ed E2, in conformità della BATC 3 (2017/1442), devono essere dotati di SME per la misurazione in continuo della portata e della pressione, oltre a quelle della temperatura, della % di O₂, dell'NO_x e del CO già previste, secondo quanto specificato nel PMC;

12. Con riferimento ai punti di emissione E3, E4, relativi alle caldaie di preriscaldamento il Gestore deve rispettare i valori limiti emissivi di seguito indicati.”

Camino	Potenza (MWt)	Parametro	VLE D.Lgs. 152/06 e smi All 1 alla Parte V, Parte III punto 4 (mg/Nm³)	VLE Decreto AIA n. DVA-DEC-2011-0000451 (mg/Nm³)	VLE BREF LCP 2006 (mg/Nm³)	BAT-AEL 2017 ** (mg/Nm³) (1)		VLE AIA (mg/Nm³) ** Media giornal.		
						Media annua	Media giornaliera o media del periodo di campionamento	Fino a 07/2021	Dall' 08/2021	
E3	1,6	NOx	-	-	-	50 – 100	85 - 110	110	95	75 (media annua)
		CO	-	-	-	5 – 40 *	-	-	-	30 (media annua)
E4	1,6	NOx	-	-	-	50 – 100	85 - 110	110	95	75 (media annua)
		CO	-	-	-	5 – 40 *	-	-	-	30 (media annua)
(1) Si applicano i limiti per le caldaie esistenti di cui alla BAT 44 Tabella 25										

Portate alle condizioni normali di temperatura (0°C) e pressione (1 atm).

* Valore indicativo di media annua;

** Concentrazioni riferite al 3% di O₂ sui fumi secchi

Vengono di seguito descritte le modifiche proposte dal Gestore.



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
CALENIA ENERGIA S.p.A. - Sparanise (CE)

4.2 Installazione di SME ai camini E1 ed E2 (prescrizione n. 11)

Nel 2011 era stato autorizzato l'esercizio della centrale termoelettrica in esame alle condizioni esplicitate nel parere istruttorio definitivo del 20 maggio 2011, nel quale veniva richiesto al Gestore di presentare un'analisi di fattibilità che analizzasse la possibilità dell'installazione di un sistema di monitoraggio in continuo della portata fumi di combustione dei camini principali della centrale termoelettrica, ovvero i camini E1 ed E2.

La società Calenia Energia S.p.A. aveva dunque predisposto uno studio per l'analisi degli aspetti tecnici relativi alla misura della portata fumi, i cui risultati sono stati inclusi nel documento CAL-01-2011. Il risultato finale di tale documento mostrava l'*"impossibilità di realizzare sugli impianti in oggetto una misura diretta di portata fumi tecnicamente attendibile e con un livello di accuratezza accettabile"*, optando per un metodo alternativo, "indiretto", richiedendo, con la trasmissione dello stesso agli Enti, *"la possibilità di utilizzare il metodo di rilevazione indiretto della portata fumi"*.

A seguito della trasmissione della documentazione, e tenuto conto delle considerazioni della commissione AIA-IPPC, gli Enti avevano concluso il procedimento di richiesta di installazione di misuratori in continuo per la portata fumi ai camini E1 ed E2 archiviando gli atti ed accettando il parere tecnico sull'impossibilità di installazione dello SME, con la trasmissione della Nota Prot.4015 del 21/02/2017.

Il 16/03/2021 con nota Prot. m_amte.MATTM_.Registro Ufficiale.Uscita.0027619.16-03-2021 è stato trasmesso al Gestore copia del DM 75 del 03 Marzo 2021 di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 189/10117) nel quale, a seguito dell'emanazione della Decisione di Esecuzione della Commissione UE 2017/1442I sulle BAT conclusions, viene richiesta l'applicazione delle BATC ai punti emissivi E1 ed E2 della Centrale di Sparanise e, in particolare, la BAT 44 per le emissioni sul CO e la BAT 3 per la misura di portata ai camini con sistema SME (v. prescrizione n. 11).

Con riferimento a tale richiesta, il Gestore ha dichiarato che quanto prescritto non risulta fattibile in virtù dell'impossibilità tecnica di garantire un sistema attendibile e con un livello di accuratezza accettabile, a meno di prevedere modifiche strutturali ai camini dell'impianto, come già dimostrato in precedenza.

Dal punto di vista strutturale, infatti, il camino presenta i seguenti elementi:

- diametro del camino pari a 6.300 mm;
- altezza totale, considerata da terra fino alla bocca di uscita in atmosfera, pari a 50 m;
- immissione dei fumi realizzata tramite condotto orizzontale in uscita dal generatore di vapore che si innesta lateralmente nel camino ad una quota di circa 26 m.

Il tratto di condotto rettilineo disponibile, pari a 23 m, non è quindi sufficiente per realizzare una misura tecnicamente accettabile. L'incertezza della portata fumi risulterebbe in ogni caso di gran lunga superiore al valore del 5% indicato dalla norma ASME PTC 4.4, poiché:

- il regime di fluido ed il profilo di velocità influenzerebbero i rilievi;
- la notevole dimensione del diametro del camino (6.300 mm) rende più probabili errori di misura non sempre rilevabili;



Commissione Istruttoria IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

CALENIA ENERGIA S.p.A. - Sparanise (CE)

- le misure delle sonde necessarie risulterebbero scarsamente adatte per installazioni fisse, richiedendo frequenti verifiche di calibrazione.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, il sistema attualmente adottato prevede l'utilizzo di un metodo indiretto per la determinazione della portata fumi, di seguito descritto.

La determinazione della portata dei fumi con metodo indiretto è legata alla determinazione della portata dei gas combusti con "calcolo stechiometrico" a partire dalla composizione analitica del gas naturale utilizzato nella turbina a gas. In particolare, tale metodo si basa sulla misura di alcuni parametri di impianto che vengono rilevati con apparecchiature aventi un livello di accuratezza ed affidabilità molto elevati, nello specifico sono misurati i seguenti parametri:

- composizione del gas naturale;
- portata del gas naturale;
- contenuto di ossigeno nei gas di scarico, misura ottenuta tramite sistema SME.

Il metodo indiretto presenta inoltre alcuni vantaggi principali:

1. restituzione di valori portata fumi attendibili e ripetibili, calcolati su valori di incertezza inferiori all'1%;
2. misure di parametri tramite strumentazione di precisione già installate su impianto e collegate a un sistema automatico di acquisizione dati;
3. possibilità di verifiche periodiche di attendibilità delle grandezze rilevate mediante confronto con i parametri "fiscali" disponibili per l'impianto.

Il Gestore ha precisato che il metodo indiretto di misura portata fumi è stato applicato in coerenza a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000451 del 05/08/2011, rev.01 PMC del 17/02/2017 - ID 189/10117).

Viene confermato che i camini E1 ed E2 non hanno subito modifiche strutturali rispetto all'anno di valutazione della fattibilità di misurazione della portata camini con sistema continuo, pertanto quanto dichiarato nella relazione di fattibilità della misurazione della portata fumi rimane tutt'oggi valido.

Il Gestore sostiene pertanto che prevedere l'installazione di un sistema di misura in continuo per la portata ai camini E1 ed E2 tecnicamente attendibile e con un livello di accuratezza accettabile, non sia tuttora possibile, senza apportare modifiche strutturali ai camini dell'impianto. Al contrario, la misurazione tramite metodo "indiretto", calcolato sui valori della composizione del gas naturale, portata del gas naturale e contenuto di ossigeno nei gas di scarico, restituisce valori tecnicamente più attendibili.

Pertanto, il Gestore richiede di mantenere valida la misurazione tramite metodo "indiretto" attualmente in uso.

4.3 VLE ai camini E3 ed E4 (prescrizione n. 12)

Con riferimento alla richiesta di rispettare i valori limiti emissivi sui punti emissivi E3 e E4 di cui alla prescrizione n. 12, il Gestore ha dichiarato che le caldaie associate ai punti emissivi E3 ed E4,



Commissione Istruttoria IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

CALENIA ENERGIA S.p.A. - Sparanise (CE)

in virtù delle loro caratteristiche tecniche, sono da ritenersi medi impianti di combustione con potenza nominale superiore a 1 e inferiore a 50 MWt, pertanto, ai sensi della normativa vigente, non è previsto per esse il rispetto dei limiti imposti nelle Conclusioni sulle BAT. Tali caldaie hanno infatti una potenza termica nominale di 1,6 MWt ciascuna.

Sui punti emissivi E3 e E4 vengono effettuati i controlli mostrati nella seguente tabella, tramite campionamenti manuali:

Punto di emissione	Parametro	Limite/prescrizione	Frequenza autocontrollo	Rilevazione dati
E3 ed E4	Portata, Pressione, Temperatura, % O ₂	Controllo	Quadrimestrale	Misura (campionamento manuale)
	CO	Concentrazione limite come da autorizzazione	Quadrimestrale	Misura (campionamento manuale ed analisi di laboratorio)
	NO _x	Concentrazione limite come da autorizzazione	Quadrimestrale	Misura (campionamento manuale ed analisi di laboratorio)
	Formaldeide	Controllo (come da prescrizione 14 del PIC)	Annuale	Misura (campionamento manuale ed analisi di laboratorio)

Il Gestore ha quindi effettuato una disamina della normativa nazionale e regionale eventualmente applicabile al presente caso di studio, al fine di identificare eventuali indicazioni sulla non applicabilità dei limiti prescritti sulle caldaie di preriscaldamento del gas naturale (camini E3 ed E4).

- D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 (come recepito dal D.Lgs. 152 del 2006) - il citato decreto, in attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, definisce le limitazioni alle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi. Per tali impianti, ovvero impianti di potenza termica pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, non sono riportate prescrizioni in merito all'applicazioni dei limiti delle BATC e all'installazione di SME.
- Regione Campania - non ci sono aggiornamenti normativi a livello regionale per quanto l'applicazione delle conclusioni sulle BAT a impianti con potenza termica inferiore a 50 MWt.
- Large Combustion Plants, Best Available Techniques (BAT) conclusions (European Commission, 2017) - le misure relativamente al monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera sono indicate per impianti con potenza termica nominale superiore a 50 MWt. Tale requisito non risulta quindi applicabile alle caldaie di preriscaldamento oggetto del presente studio, le quali hanno entrambe una potenza di 1,6 MWt.

Sulla base di quanto sopra detto, sebbene la centrale di Sparanise (CE) rientri nella categoria degli impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MWt, il



Commissione Istruttoria IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

CALENIA ENERGIA S.p.A. - Sparanise (CE)

Gestore ritiene che le caldaie associate ai punti emissivi E3 ed E4 siano da ritenersi medi impianti di combustione con potenza nominale superiore a 1 e inferiore a 50 MWt e che pertanto, ai sensi della normativa vigente, si possa concludere che non sia per esse previsto come elemento prescrittivo il rispetto dei limiti imposti nelle Conclusioni sulle BAT.

Inoltre, per gli impianti oggetto di analisi, non emergono elementi prescrittivi o raccomandazioni tecniche in merito all'installazione di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, o all'applicazione della conclusione sulle BAT 44. Tali indicazioni risultano invece essere presenti per impianti con taglie o tipologie di emissione ambientalmente più rilevanti rispetto ai camini E3 ed E4, quali i grandi impianti di combustione con potenza termica superiore ai 50 MWt.

Il Gestore chiede pertanto che tali punti emissivi (E3 ed E4) non siano soggetti ai limiti previsti dalle BAT Conclusions.

5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Premesso che:

- Le modifiche proposte dal Gestore non prevedono modifiche impiantistiche che comportino incrementi di potenzialità degli impianti e non producono effetti negativi e significativi sull'ambiente, trattandosi di modalità gestionali e non mutando gli assetti operativi degli impianti.
- In base a quanto dettagliato ai paragrafi precedenti si ritiene che la documentazione presentata dal Gestore sia esaustiva.
- Appare opportuno evidenziare che il campo di applicazione della DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1442 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione, risulta essere il seguente:

“AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti conclusioni relative alle migliori tecniche disponibili (BAT — Best Available Techniques) si riferiscono alle seguenti attività di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/UE:

1.1: combustione di combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, solo quando questa attività ha luogo in impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW,

...omissis...

In particolare, le presenti conclusioni sulle BAT riguardano le attività a monte e a valle direttamente associate alle attività summenzionate, incluse le tecniche applicate di prevenzione e controllo delle emissioni.

...omissis...

Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano le seguenti attività:

la combustione di combustibili in unità con potenza termica nominale inferiore a 15 MW,”



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
CALENIA ENERGIA S.p.A. - Sparanise (CE)

- Anche se correttamente considerate escluse dal campo di applicazione delle BAT-C sopra citate, le caldaie afferenti ai punti di emissione E3 ed E4 rientrano tuttavia nel campo di applicazione della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, punto 1 “Impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 50 MW”, che individua i seguenti valori limite di emissione nel caso di alimentazione con combustibile gassoso:
 - Polveri – 5 mg/Nm³, con la precisazione che il VLE si intende rispettato in caso di alimentazione con gas naturale o GPL,
 - Ossidi di azoto – 350 mg/Nm³,
 - Ossidi di zolfo - 35 mg/Nm³, con la precisazione che il VLE si intende rispettato in caso di alimentazione con gas naturale o GPL

I valori di emissione sopra riportati si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Il valore limite per il CO viene individuato solo al punto c) *altre tipologie di impianti di combustione* e risulta pari a 150 mg/Nm³ nel caso di potenza installata inferiore a 3 MW, sempre con un tenore di ossigeno di riferimento del 3%.

- Le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione del presente Parere Istruttorio Conclusivo, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

Il Gruppo Istruttore ritiene la modifica richiesta dal Gestore sostanziale, tecnicamente motivata e accoglibile alle seguenti condizioni:

- 1) I camini E3 e E4 dovranno rispettare i seguenti limiti: Ossidi di azoto – 350 mg/Nm³, CO 150 mg/Nm³ (I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%)
- 2) Mantenere valida la misurazione delle portate tramite metodo “indiretto” attualmente in uso per i camini E1 e E2.

Restano fermi per il Gestore gli obblighi previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica, DM N. 75 del 03/03/2021, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
CALENIA ENERGIA S.p.A. - Splanise (CE)

6 TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore ha versato una tariffa istruttoria pari a Euro 2.100 che dovrà essere integrata come nel seguente prospetto

Calcolo tariffa per Modifica Sostanziale dell'AIA (*)

$$T_i = C_D - C_{SGA} - C_{DOM} + C_{ARIA} + C_{H_2O} + C_{RP} + C_{RnP} + (C_{CA} - C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA})$$

Allegato I del D.M. n. 58 del 6/03/2017		Importo (euro)
C_D	Costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda	28.000
C_{SGA}	Riduzione per presenza di un SGA	- 15.000
C_{DOM}	Riduzione per corretta presentazione della domanda	0
C_{ARIA}	Emissioni in atmosfera	3.700
C_{H_2O}	Emissioni in acqua	0
C_{RP}	Produzione di rifiuti pericolosi	0
C_{RnP}	Produzione di rifiuti non pericolosi	0
C_{CA}	Clima acustico	0
C_{RI}	Tutela della risorsa idrica	0
C_{EM}	Presenza di campi elettromagnetici	0
C_{OD}	Odori	0
C_{ST}	Sicurezza del territorio	0
C_{RA}	Ripristino ambientale	0
T_i	Tariffa Istruttoria	16.700
Importo Versato	-	2.100(**)
Importo da integrare	-	14.600

(*) Tabella tratta dall'Allegato I del D.M. n. 58 del 6/03/2017

(**) Dati da portale MiTE